



COMUNE DI BOLTIERE

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 14/12/2009
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2015 e n. 53 del 15/12/2021

TITOLO I

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Valorizzazione della Partecipazione

TITOLO II

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo I - Delle Libere Forme associative e del Volontariato

- Art. 3 - Elenco delle Forme associative e del Volontariato
- Art. 4 - Requisiti e modalità per l'iscrizione
- Art. 5 - Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione

Capo II - Della Partecipazione

- Art. 6 - La Consulta delle Associazioni
- Art. 7 - Competenze e Funzioni
- Art. 8 - Organi della Consulta delle Associazioni
- Art. 9 - L'Assemblea della Consulta
- Art. 10 - Il Presidente della Consulta
- Art. 11 - Il Direttivo della Consulta

Capo III - Delle Consultazioni Elettorali e del Controllo sugli Organi

- Art. 12 - Modalità di elezioni del Direttivo
- Art. 13 - Decadenza, scioglimento, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta
- Art. 14 - Incompatibilità di Incarico e Ineleggibilità

Capo IV - Dell'informazione e dell'Accesso

- Art. 15 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 16 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali

Capo V - Disposizioni Finali

- Art. 17 - Norme Transitorie e Finali

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi fondamentali

Il presente regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso l'istituzione dell'Albo Comunale delle "Forme associative e del Volontariato" e la costituzione della "Consulta delle Associazioni", quali fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

Art. 2 - Valorizzazione della Partecipazione

1. La partecipazione viene valorizzata consentendo alle libere forme associative e ai movimenti iscritti all'Albo comunale di esprimere suggerimenti e proposte agli Organi istituzionalmente competenti, con riferimento alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche della città, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.

2. La potenzialità creativa, sviluppata dalle realtà associative locali e dal volontariato, diviene strumento di iniziativa responsabile alla vita cittadina, nella sua espressione più alta e partecipativa, attraverso la "Consulta delle Associazioni", ai sensi degli articoli 5, 29, 30, 31, 32 e 33 dello Statuto Comunale.

TITOLO II - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo I - Delle Libere Forme associative e del Volontariato

Art 3 - Elenco delle Forme associative e del Volontariato

1. Sono definite "Libere Forme associative e del Volontariato", i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del "Terzo Settore", con assenza di fini di lucro, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti chiaramente nello statuto o nell'atto di costituzione.

2. E' istituito presso il Comune di Boltiere l'Albo delle "Forme associative e del Volontariato" suddiviso nei seguenti sei (6) settori di attività:

- 1) attività socio assistenziali e umanitarie;
- 2) attività culturali, celebrative, educative e scientifiche;
- 3) attività sportivo-ricreative e del tempo libero;
- 4) tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche e ambientali, tutela degli animali, salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico;
- 5) difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- 6) tutela e rappresentanza delle attività economiche.

3. Il Comune, nell'ambito delle proprie disponibilità, assicura alle associazioni iscritte all'Albo contributi finanziari e fruizione delle strutture comunali nel rispetto dei criteri dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dei regolamenti comunali in materia, a sostegno delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e gli organismi associativi.

Art. 4 - Requisiti e modalità per l'iscrizione

1. Per l'iscrizione all'albo costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda i seguenti elementi formali:

- a) copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro, e che ha un ordinamento interno a base democratica ed ispirato al rispetto della libertà e dignità dei propri associati.
- b) indicazione della sede sociale sul territorio comunale;
- c) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione Comunale;
- d) relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare, comprendente la dichiarazione circa la non appartenenza dell'associazione all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e all'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659 ;
- e) indicazione del settore o eventualmente dei settori dell'albo al quale si chiede di essere iscritti.

2. Il procedimento di accoglimento delle domande di iscrizione all'albo si articola nelle seguenti fasi:
- a) il Responsabile del Servizio competente risponde al legale rappresentante dell'Associazione, informandolo dell'avvenuta iscrizione all'Albo comunale o comunicandogli il diniego motivato. Prima del rigetto il Responsabile del Servizio invita la Forma Associativa a presentare le proprie obiezioni;
 - b) si esegue, ai fini della ricevibilità della domanda, la verifica dei requisiti formali richiesti al comma 1; qualora non sia possibile sanarne d'ufficio l'eventuale carenza, si provvede ai fini della regolarizzazione della domanda, a darne informazione scritta al presentatore;
 - c) ove la domanda sia ricevibile si provvede a trascriverne gli estremi identificativi nelle competenti sezioni dell'Albo, con le modalità di cui al comma 3;

3. Le Associazioni per le quali il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo, sono tempestivamente iscritte all'Albo, annotando in una apposita sezione i seguenti elementi:

- a) data di ricevimento delle domande;
- b) esatta denominazione delle Associazioni e della loro sede sociale;
- c) descrizione sintetica dei principali scopi sociali previsti dai relativi Statuti;
- d) generalità e residenza dei legali rappresentanti e dei delegati per i rapporti con il Comune e se conosciute, le eventuali altre cariche consiliari all'interno delle Associazioni;
- e) data delle comunicazioni del Responsabile del Servizio competente con le quali si accolgono le domande di iscrizione;
- f) settore o settori dove le Associazioni svolgono le loro attività principali;

Art. 5 - Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo delle Associazioni, tramite l'emissione di avviso pubblico e fissando un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ferma restando la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione o di nuova attivazione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale promuove un aggiornamento generale dell'Albo entro il 30 Giugno di ogni anno, assicurando adeguata pubblicità al proprio intendimento e con modalità analoghe a quelle previste per la sua formazione.

3. Sono escluse dall'ammissione all'Albo associazioni o gruppi di partiti politici, sindacati, associazioni professionali di categoria, associazioni che hanno come scopo quello di tutelare gli interessi economici dei propri associati, associazioni o gruppi religiosi che abbiano come scopo quello di promuovere e diffondere la pratica di una determinata religione.

4. La cancellazione dall'Albo avviene su richiesta dell'Associazione stessa, nel caso del suo scioglimento, oppure quando la medesima risulti al Comune non più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. La comunicazione dello scioglimento o di eventuali modifiche intervenute dopo l'iscrizione, dovranno essere comunicate dalla stessa al Sindaco, obbligatoriamente, entro 20 giorni successivi alla variazione degli elementi formali, che costituiscono i requisiti di cui all'art. 4 comma 1/d.

5. Il Responsabile del Servizio competente, trasmetterà comunicazione della cancellazione al legale rappresentante dell'Associazione o al referente, il quale potrà fare opposizione entro i 30 gg. successivi dalla ricezione della comunicazione.

Capo II - Della Partecipazione

Art. 6 - La Consulta delle Associazioni

1. La Consulta delle Associazioni è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita cittadina, da parte delle Associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo Comunale delle "Forme associative e del Volontariato".

2. La Consulta partecipa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla vita della comunità, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative, che pur esercitando un'attività per la collettività locale, non sono iscritte all'Albo Comunale.

Art. 7 - Competenze e Funzioni

1. La Consulta delle Associazioni:

- a) stabilisce autonomamente le norme che disciplinano la sua articolazione interna e il funzionamento degli

organi con apposito regolamento che verrà proposto al Consiglio Comunale nei termini stabiliti al successivo art. 17;

- b) ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale, può presentare al Sindaco proposte e osservazioni relative alle attività, ai servizi, agli atti del Comune; verifica la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata nelle materie di competenza e le attività concretamente svolte;
- c) può manifestare i suoi orientamenti su ogni tema con la presentazione di proposte da sottoporre al Sindaco per un eventuale e successiva discussione in Consiglio Comunale;
- d) può esprimere, su richiesta obbligatoria del Sindaco, pareri per il programma annuale delle politiche sociali, culturali, sportive, educative, ambientali, per il bilancio annuale e pluriennale, per i piani urbani del traffico, piano del commercio e regolatore dei tempi.
Il parere deve essere consegnato per la sua espressione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- e) favorisce e promuove iniziative di natura ricreativa, culturale, economica, sociale, turistica e sportiva con la collaborazione di Associazioni e di movimenti operanti nel Comune e/o a livello sovracomunale, nazionale e internazionale.

Art. 8 - Organi della Consulta delle Associazioni

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta dal Legale Rappresentante o suo Delegato per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, i cui nominativi, eletti nel rispetto dei singoli statuti, sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo di cui all'art. 4.

E' convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, con avviso trasmesso 15 giorni prima e contenente l'elenco degli argomenti posti in discussione.

2. L'Assemblea della Consulta elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Direttivo secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 10 - Il Presidente della Consulta delle Associazioni

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i residenti nel Comune in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo alla carica di consigliere comunale e resta in carica due anni

2. Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le adunanze; cura in collaborazione con il Direttivo la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno, assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, rappresentando il tramite di tale rapporto, adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'Organo, svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento.

3. Il Presidente della Consulta è tenuto a riunire l'Assemblea della Consulta, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei componenti della Consulta oppure un terzo dei membri del Direttivo, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente della Consulta in caso di impedimento è sostituito dai Vice Presidente.

5. Il Sindaco od un suo delegato partecipano di diritto ai lavori dell'Assemblea della Consulta delle Associazioni, senza diritto di voto.

6. Il Presidente della Consulta, di sua iniziativa o su richiesta di membri del Direttivo, può invitare alle sedute gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i funzionari del Comune o di altri Enti Pubblici, i consulenti e professionisti incaricati di progettazioni o studi per conto del Comune, per illustrazioni o chiarimenti.

Art. 11 - Il Direttivo della Consulta

1. Il Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea; Il Direttivo è composto dal Presidente e da 7 membri, eletti dall'Assemblea della Consulta nel suo seno e con le modalità di cui all'art. 12.1;

2. In particolare il Direttivo:

- a) nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente;
- b) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- c) programma le iniziative della Consulta e stabilisce le modalità organizzative delle stesse;
- d) rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Associazioni.

3. Il Presidente ha facoltà di scegliere fino ad un massimo di tre collaboratori, anche esterni al Direttivo, con il compito di coadiuvare nella gestione operativa e nell'organizzazione delle attività. I collaboratori sono scelti di preferenza in modo che, nell'insieme di essi e dei membri del Direttivo, si tenda ad una equilibrata rappresentanza dei diversi settori di attività dell'associazionismo. I collaboratori del Presidente esterni al Direttivo partecipano alle riunioni con diritto di parola.

Capo III - Delle Consultazioni Elettorali e del Controllo sugli Organi

Art. 12 - Modalità di elezioni del Direttivo

1. Il Direttivo viene eletto dall'Assemblea della Consulta, entro i 10 gg. successivi alla nomina del Presidente, in seduta pubblica a scrutinio segreto.
2. L'elezione del Direttivo avviene in un unico turno elettorale tra i candidati che abbiano dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico.
3. La scheda per l'elezione del Direttivo reca i nomi e i cognomi dei candidati, in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. Ciascun elettore può esprimere tre preferenze, tracciando il suo voto con un solo segno sui relativi rettangoli.
4. Risultano eletti nel Direttivo i 7 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di parità, si provvede al sorteggio fra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

Art. 13 - Decadenza, scioglimento, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta

1. Il Presidente e i membri del Direttivo della Consulta durano in carica due anni dalla loro elezione. Essi non possono essere rieletti dopo aver ricoperto quattro mandati consecutivi. Cessano la loro carica per dimissioni, scioglimento o decadenza.

A- Decadenza:

- a. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'Art. 14 del presente Regolamento.
- b. Il Presidente decade dalla carica in caso di revoca della nomina da parte del Sindaco.
- c. Il membro del Direttivo espressione di una Associazione cancellata dall'Albo Comunale di cui all'art. 5 comma 3, decade al momento della notifica della cancellazione.

B - Scioglimento:

a. Si procede allo scioglimento del Direttivo e quindi a nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti, per esaurimento della lista elettorale.

In tale caso si procede a nuove elezioni entro il termine di 45 gg.

C - Dimissioni:

- a. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Sindaco in caso di dimissioni del Presidente e al Presidente della Consulta in caso di dimissioni di un membro del Direttivo.
- b. Le dimissioni presentate dal Presidente o da un componente del Direttivo producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di 10 gg dalla loro presentazione.

2. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento del Presidente della Consulta, il Sindaco procede alla nomina del nuovo Presidente. Sino a suddetta nomina le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente;

3. In caso di cessazione dalla carica i membri del Direttivo vengono sostituiti dai candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero dei voti, con le modalità del precedente art. 12, commi 4 e 5.

4. Ogni altro tipo di decadenza o cessazione del Direttivo sarà stabilito autonomamente con apposito regolamento interno dalla Consulta stessa come stabilito dall'articolo 7 lettera A del presente regolamento.

Art. 14 - Incompatibilità di Incarico e Ineleggibilità

1. La carica a Presidente e a membro del Direttivo è incompatibile con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano al Presidente ed ai membri del Direttivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

2. Qualora un membro del Direttivo assuma carica istituzionale, cessa dalla carica di membro di direttivo all'atto dell'accettazione della nomina; le modalità di sostituzione rimane fissata dal comma 3 dell'art. 13.

3. Qualora il Presidente della Consulta assuma altra carica istituzionale, cessa dalla carica con le modalità descritte nel precedente Art. 13 comma 2, all'atto dell'accettazione della nomina;

Capo IV - Dell'Informazione e dell'Accesso

Art. 15 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicità al presente Regolamento e agli Organi della Consulta delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei, quale la pubblicazione sul Notiziario dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Presidente della Consulta può richiedere copia di ogni documento in possesso degli Uffici Comunali che ritenga di interesse per la Consulta stessa, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio.

3. Qualora il Sindaco rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa il Presidente della Consulta entro i 30 giorni successivi dalla richiesta.

Art. 16 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali

1. L'Amministrazione Comunale può, con apposita deliberazione, destinare permanentemente particolari spazi o strutture e/o attrezzature, anche ad uso collettivo, a favore delle Associazioni iscritte all'Albo.

2. Inoltre potrà essere concesso alle associazioni l'uso delle strutture comunali per specifiche iniziative sulla base di richiesta che ne indichi le finalità.

Capo VI - Disposizioni Finali

Art. 17 - Norme Transitorie e Finali

1. Entro sei (6) mesi dall'insediamento la Consulta predispose le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, avvalendosi a tale scopo della collaborazione delle competenti strutture tecniche ed amministrative del Comune. Le norme così predisposte sono trasmesse dalla Consulta al Consiglio Comunale per l'approvazione come dal precedente art. 7 lett a), entro 60 giorni dalla data di consegna al Sindaco.